



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*

(ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. a del D.I. n. 129/2018.)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento:
 - a) disciplina l’acquisizione da parte dell’Istituto di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - b) dà attuazione alle disposizioni contenute all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla GU 19/04/2016, n. 91 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 56/2017, nel rispetto delle Linee Guida in materia emanate da ANAC (in particolare delle Linee guida n. 4);
 - c) dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 in vigore dal 01.04.2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici pubblicato nella GU 77 del 31.03.2023;
 - d) recepisce e dà attuazione alle nuove disposizioni contenute all’art 45 del D.I. 129/2018;
 - e) disciplina in particolare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, secondo quanto disposto dall’art. 45 del D.I. 129/2018;
 - f) disciplina altresì i limiti ed i criteri per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il presente regolamento non si applica all’affidamento di incarichi a persone fisiche esterne alla istituzione per il quale è adottato un regolamento specifico.

Articolo 2 – Principi

1. L’acquisizione di forniture e servizi avviene nel rispetto dei principi, indicati all’art. 30, c. 1, del D. Lgs. 50/2016. Il Dirigente scolastico garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee guida di ANAC. In particolare assicura aderenza:
 - a) al principio di economicità: l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e

* Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 18 aprile 2023.

- dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività: l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e micro imprese;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità: l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Articolo 3 – Responsabile unico del procedimento

1. La determina che indice la procedura per l'acquisizione di forniture e servizi individua contestualmente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della normativa vigente in materia. Il Dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali, oltre che al DSGA, ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
2. Al DSGA compete comunque l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, c. 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Articolo 4 – Requisiti dei fornitori: verifiche e controlli

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali minimi richiesti dall'Amministrazione, come declinati dalle Linee Guida ANAC n. 4, di:
 - a) idoneità professionale. In proposito, potrà essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della CCIAA o ad altro Albo, ove previsto, atto ad attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrà essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie e comunque non superiore il doppio del valore stimato dell'appalto per il periodo di riferimento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attestazione di esperienze

maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. L'Istituto potrà chiedere requisiti ulteriori a quanto normativamente previsto purché proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.
3. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, l'Istituto potrà indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri di cui all'art. 83, c. 10, del D. Lgs. 50/2016.
4. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 5.000,00 euro sono consentite semplificazioni sul procedimento di verifica dei requisiti secondo quanto riportato nelle linee Guida ANAC n. 4 (par.4.2.2 e 4.2.3). Pertanto, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro la stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, c. 14, del Codice dei contratti pubblici, può avvenire a fronte di:
 - apposita dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
 - verifica del DURC e della consultazione del casellario ANAC;
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad es., ex art. 1, c. 52, legge n. 190/2012);
 - verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica (ove richiesti) relativi a prestazioni rese a favore di pubbliche amministrazioni attraverso l'acquisizione di documentazione proveniente direttamente dalle stesse sulla scorta delle indicazioni fornite dagli stessi soggetti dichiaranti.
5. In ciascun anno solare saranno effettuati controlli a campione sui requisiti autocertificati come sopra, non inferiore al 5% degli affidamenti operati. Il campione è individuato attraverso il controllo da esercitarsi ogni venti contratti.
6. Per gli affidamenti diretti di importo compresi nella fascia fra 5.000,00 euro e 20.000,00 euro si procederà alla stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, c. 14, del Codice dei contratti pubblici, a fronte di:
 - apposita dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 secondo il modello DGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti;
 - consultazione del Casellario ANAC;
 - richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale circa l'assenza di condanne di cui all'art. 80 c. 1 D. Lgs. 50/2016;
 - verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali art. 80, c. 4 D. Lgs. 50/2016;
 - verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio del controllo dell'Agenzia delle Entrate art. 80, c. 4, D.Lgs 50/2016;
 - verifica che l'operatore non si trovi di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 art. 80, c. 5 lett. b D.Lgs. 50/2016;
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che

la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad es., *ex art. 1, c. 52, legge n. 190/2012*);

- verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica (ove richiesta) relativi a prestazioni rese a favore di pubbliche amministrazioni attraverso l'acquisizione di documentazione proveniente direttamente dalle stesse sulla scorta delle indicazioni fornite dagli stessi soggetti dichiaranti.
7. In ciascun anno solare saranno effettuati controlli a campione sui requisiti autocertificati come sopra, non inferiore al 5% degli affidamenti operati. Il campione è individuato attraverso controllo da esercitarsi ogni venti contratti.
 8. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'art. 32, c. 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad es., art. 1, c. 52, legge n. 190/2012). Dunque per importi al di sopra dei 20.000,00 euro si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'art. 80 del Codice oltre a quelli speciali, ove previsti.
 9. Nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario vanno inserite specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - nel caso in cui l'Istituto abbia richiesto e acquisito dall'operatore una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'incameramento della cauzione definitiva o nel caso in cui non sia stata richiesta e acquisita dall'Istituto una garanzia definitiva, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - la segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC.

Articolo 5 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi pari o superiori a 10.000,00 euro e inferiori a euro 139.000,00

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, viene applicato l'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente ovvero sia mediante:
 - a) affidamento diretto *ex art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017* ovvero "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici",
 - b) procedura negoziata.
2. La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento ai sensi della lettera a) del precedente c. 1. avviene, preferibilmente, attraverso:
 - a. indagine di mercato condotta tramite comparazione di siti web – cataloghi – listini di mercato – offerte precedenti per commesse identiche o analoghe - analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - b. comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;
 - c. indagine di mercato tramite manifestazione d'interesse a seguito di avviso pubblicato nell'albo on-line dell'Istituto.
3. La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento ai sensi della lettera b) del precedente c. 1.

avviene, preferibilmente, attraverso:

- a. scelta degli operatori da invitare (fino ad un massimo di 5) attraverso indagine di mercato condotta tramite comparazione di siti web – cataloghi – listini di mercato – offerte precedenti per commesse identiche o analoghe - analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - b. scelta degli operatori da invitare (fino ad un massimo di 5) attraverso comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;
 - c. scelta degli operatori da invitare attraverso manifestazione d'interesse a seguito di avviso pubblicato nell'albo on-line dell'Istituto;
4. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D. Lgs. 50/2016. L'Istituto può motivare l'eventuale ed eccezionale riaffidamento all'operatore economico uscente in linea con le indicazioni di cui alle Linee guida ANAC sopra richiamate.
 5. In caso di affidamento diretto il Dirigente scolastico adotta la determina a contrarre che (*ex art. 32, c. 2 del D. Lgs. 50/2016*) conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, il fornitore, l'importo, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di questo dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali;
 6. La stipula del contratto può avvenire mediante la corrispondenza d'uso, lettere, pec, strumenti analoghi o piattaforma telematica. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, c. 10 lett. b Codice dei contratti).

Articolo 6 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi pari o superiori a 139.000,00 euro inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria in caso di servizi e forniture e (attuale 150.000,00 euro) in caso di lavori

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi pari superiori a 139.000,00 euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel caso di servizi e forniture, e almeno dieci operatori economici nel caso di lavori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, o attraverso la richiesta di manifestazione di interesse, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. La procedura viene avviata mediante determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 32 c. 2, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016.
3. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite la consultazione di elenchi di operatori economici reperibili nei cataloghi elettronici della PA e di elenchi di operatori resi disponibili dalle società *in house* appartenenti al sistema camerale.
4. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite indagine di mercato, essa è diretta a conoscerne l'assetto, i potenziali operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.
5. Qualora l'individuazione venga effettuata attraverso manifestazione di interesse, verranno scelte, tra gli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse, almeno cinque operatori economici da invitare, valutandone i titoli tecnico professionali ed economico-finanziari dichiarati ovvero, ove questo fosse di difficile attuazione, attraverso estrazione a sorte dei cinque nominativi.

6. Per garantire la pubblicità dell'attività di indagine di mercato, l'Istituto pubblica un avviso nella sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente del proprio sito alla voce Bandi e contratti. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'istituto si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, contestualmente specificando le eventuali modalità di effettuazione.
7. L'Istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata secondo quanto nelle linee guida ANAC tra cui almeno:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari, tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, verranno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4) verrà indicata la motivazione e la volontà di avvalersi di quanto previsto al c. 8 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso l'Istituto valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa specificando quanto all'art. 97 c. 2;
 - f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP;
 - j. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
8. Nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione, la data, l'orario e il luogo della prima seduta pubblica nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa. La fase di valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata in seduta riservata così come tutte le relative attività di verbalizzazione.
9. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 DPR n. 445/2000.
10. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari l'Istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad una commissione composta da tre membri individuati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

11. Nel caso il criterio di aggiudicazione prescelto sia stato quello del prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute.
12. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 provvede all'aggiudicazione, con decreto del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D. Lgs. 50/2016.
13. La stipula del contratto avviene secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti, anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec o strumenti analoghi esistenti negli altri Stati membri UE. Ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. b) del Codice dei Contratti è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (attuale 144.000,00 euro) in caso di servizi e forniture e (attuale 150.000,00 euro) in caso di lavori

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, adotta la propria deliberazione per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.t.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare:
 - a) l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00 può avvenire in assenza di apposita convenzione quadro presente in CONSIP spa attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti in tal numero.
 - b) L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000 euro e può avvenire, *inter alia*, tramite:
 - procedura aperta (art. 60);
 - procedura ristretta (art. 61);
 - procedura negoziata senza bando (art. 63);
 - procedura competitiva con negoziazione (art. 62);
 - dialogo competitivo (art. 64);
 - partenariato per l'innovazione (art. 65).
2. La delibera del Consiglio deve essere adottata in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.
3. Nel rispetto della previsione dell'art. 36 c. 2 lett. c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, si procederà mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.
4. Il contratto è stipulato con le modalità indicate all'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016, anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Articolo 8 – Nomina della Commissione

1. Nel caso in cui si debba procedere alla nomina della commissione di gara ai sensi degli artt. 7, 78 e 216, c. 12 del D. Lgs. 50/2016, il presidente è d'ufficio il Dirigente scolastico, qualora questo non sia incompatibile con il ruolo di RUP, e fanno parte della commissione due commissari nominati dal Dirigente scolastico, ed individuati preferibilmente tra il personale interno della scuola; un tanto:
 - necessariamente, qualora la Commissione debba essere nominata nelle more dell'istituzione e dell'effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice (a seguire, anche l'«Albo»);
 - in via facoltativa, nei casi in cui, anche successivamente all'adozione della disciplina di cui all'art. 78 del Codice, la stazione appaltante può continuare a nominare alcuni componenti interni della Commissione, fatta eccezione per il presidente.
2. Più in particolare, tale facoltà, ai sensi dell'art. 77, c. 3, del Codice e delle Linee Guida n. 5, sarà consentita:
 - in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro;
 - per gli affidamenti che non presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio *on/off* (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
3. Le presenti indicazioni si applicano alle procedure di affidamento espletate:
 - a) in via autonoma, dall'Istituto;
 - b) in via aggregata da parte di due o più Istituzioni Scolastiche riunite in rete, anche in conseguenza delle previsioni normative che saranno adottate al fine di dare attuazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice.
4. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 5, si considererà interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime.
5. Ai sensi di quanto previsto nelle Linee Guida n. 5, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all'art. 77, c. 7 del Codice) e della rotazione delle nomine (di cui all'art. 77, c. 3 del Codice).
6. La Commissione sarà nominata secondo le seguenti modalità e i seguenti criteri:
 - A. La Commissione deve essere nominata con determinazione del Dirigente scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

- B. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.
- C. La Commissione è costituita:
- a) di norma da n. 3 (tre) commissari;
 - b) in caso di procedure di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che richiedano una pluralità di competenze per la valutazione delle offerte tecniche, il numero dei commissari può essere aumentato a n. 5 (cinque).
- I compiti di segreteria, consistenti in funzioni di verbalizzazione e di supporto di varia natura alle operazioni di seggio senza diritto di voto o potestà decisorie di sorta, sono svolti dal DSGA, o da un docente o da personale ATA.
- D. La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza, trasparenza e, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Istituto, rotazione.
- I commissari sono di norma il Dirigente Scolastico il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i docenti, purché in possesso di requisiti che attestino una professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto.
- Ai fini della valutazione della competenza, si tiene conto:
- a) del titolo di studio, che non necessariamente dovrà coincidere con la laurea;
 - b) e/o dell'esperienza concreta sviluppata nello specifico settore oggetto dell'affidamento.
- In caso di comprovata difficoltà nell'individuazione di soggetti interni dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto o in caso di appalti di particolare complessità o in caso di appalti di servizi e forniture di importo superiore a 1.000.000,00 euro, potranno essere nominati quali commissari esterni:
- a) funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto;
 - b) professionisti, dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
- E. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, salve le eccezioni previste dalle norme e dai correlati orientamenti di prassi e giurisprudenza.
- Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere nominati commissari né segretari.
- I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui sopra costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
- Si ha conflitto d'interesse quando i commissari o i segretari abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.
- Si applicano altresì ai commissari e ai segretari delle Commissioni gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.
- Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

F. All'atto dell'assegnazione dell'incarico, i commissari e i segretari sono tenuti a rendere al dirigente scolastico apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità ai medesimi applicabili.

Il Dirigente scolastico procederà quindi all'accertamento in ordine all'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a carico dei commissari e dei segretari.

G. Quando la Commissione è chiamata a compiere scelte decisorie, valutative e discrezionali, deve essere sempre presente il *plenum* dei commissari.

Ai fini di cui alla precedente lett. G., in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti. Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

H. Qualora la Commissione debba essere nominata successivamente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del Codice e sempre che si tratti di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con le forme e le modalità di cui agli artt. 77 e 78 del Codice, alle Linee Guida ANAC n. 5 e alle ulteriori previsioni attuative adottate in materia.

I commissari sono individuati mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione alla stazione appaltante, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta della stazione appaltante medesima.

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole contenute nel presente documento.

Articolo 9 - Principio di rotazione

1. Il rispetto del principio di rotazione è previsto dal nuovo codice degli appalti all'art. 49 per cui è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
2. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

Si definiscono le seguenti fasce:

€ 0,00 - € 5.000,00 deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti come previsto dal comma 6 art. 49 D.Lgs. 36/2023;

€ 5000,01 – 10.000,00 fascia

€ 10.000,01 - € 20.000,00 fascia

€ 20.000,01 – 40.000,00 fascia

40.000,01 – 75.000,00 fascia

75.000,01 – 139.000,00 fascia

3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), d) ed e) le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

Articolo 10 - Criteri di aggiudicazione

1. Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, se caratterizzati da elevata ripetitività, il Dirigente scolastico potrà utilizzare nelle procedure negoziate il criterio del prezzo più basso.

Articolo 11 – Pubblicità

1. Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del D.I. 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente (ex artt. 29, 52, 74, 98 e art.73 Codice dei contratti).
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.
3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Articolo 12 – Contratti aperti

1. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall'offerta recante il termine di validità, che costituisce vincolo per il fornitore.
2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al precedente comma, il RUP, quando ne ricorra la necessità, procede alle ordinazioni con le modalità stabilite dal contratto, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.

Articolo 13 – Esecuzione di forniture e servizi

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP supportato dal settore contabilità dell'istituto che verifica la regolarità della prestazione ed eventualmente segnala al Dirigente scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il Dirigente scolastico potrà avvalersi di tutti

gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'istituto nel rispetto di quanto disposto dal c. 3 dell'art. 45 del D.I. 129/2018.

Articolo 14 – Varianti in corso di esecuzione di contratti

1. Nel corso della durata del contratto è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del V° d'obbligo, ove questo sia stato espressamente citato nel bando di gara ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tali da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

Articolo 15 – Subappalto

1. Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall'istituto che ne dispone discrezionalmente.

Articolo 16 - Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito d'Istituto e conserva efficacia fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.